

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Valore giuridico delle premesse e degli allegati. Documenti e norme regolatrici del rapporto

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

2. Il rapporto è regolato, oltre che dal presente contratto nonché dalle norme e documenti ivi allegati e/o richiamati, dai seguenti atti e documenti:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara (allegato n. 2 al presente contratto);
- Capitolato tecnico (allegato n. 3 al presente contratto)
- l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Affidatario in sede di gara (allegati nn. 4 e 5 al presente contratto), nonché le dichiarazioni rese dall'Affidatario in sede di gara;
- DUVRI (allegato n. 6 al presente contratto);
- la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 (allegato n. 7 al presente contratto);
- la planimetria di Via dei Villini n. 3/a, Roma (allegato n. 8 al presente contratto);
- le norme e i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati;
- il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 di Fondimpresa (disponibili nella sezione *Fondo Trasparente* del sito internet www.fondimpresa.it).

I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

3. Nell'esecuzione del contratto l'Affidatario deve, comunque, fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente e deve prendere in

debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Affidatario ed accettate dal Committente.

ARTICOLO 2

Luogo di esecuzione del contratto

1. Il servizio di pulizia deve essere espletato nell’immobile condotto in locazione da Fondimpresa, sito Roma, in via dei villini n. 3/A. Trattasi di immobile cielo terra che totalizza mq circa 2.130 lordi totali coperti distribuiti su 5 livelli con ulteriori complessivi mq circa 500 di cortili e terrazzi (allegato 8 planimetria). L’immobile è dotato di un secondo ingresso al civico 5 con porta carraia per accesso mezzi mobili di servizio. Le metrature sopra riportate sono da ritenersi indicative.

2. L’immobile è di particolare pregio storico e architettonico in quanto contiene internamente ed esternamente reperti archeologici, di proprietà dello Stato italiano, tutelati dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. Pertanto, nell’esecuzione dei servizi relativi al presente appalto, il personale dell’impresa aggiudicatrice dovrà prestare la massima attenzione nell’evitare qualsivoglia danno ai beni in generale ed in particolari a quelli archeologici.

3. L’offerta dell’Affidatario si intende riferita complessivamente a tutte le superfici dell’immobile da pulire, orizzontali e verticali, interne ed esterne, di cui ha preso conoscenza nel sopralluogo, obbligatorio per la partecipazione alla procedura, ed alla globalità delle prestazioni previste nel presente documento.

4. Il personale di Fondimpresa quotidianamente in servizio si attesta attualmente tra le 80 e le 100 unità. Nel periodo contrattuale è possibile un incremento fino a 120 unità. Tali indicazioni sono riportate a livello meramente indicativo e non suscettibile di accertamento da parte della società aggiudicataria.

5. Si rinvia al Capitolato tecnico per gli ulteriori dettagli e precisazioni sulle aree oggetto dell’appalto.

ARTICOLO 3

Oggetto del Contratto

1. Il Committente affida con il presente contratto all’Affidatario, che accetta, l’esecuzione dei servizi di pulizia ordinaria e di attività ausiliarie accessorie per la sede nazionale di Fondimpresa sita in Roma in via dei Villini 3/a.
2. L’Affidamento oggetto del presente contratto si specifica nelle attività dettagliate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, raggruppare nelle seguenti attività :
 - A. Pulizia ordinaria, distinta in:
 1. “Mattina”
 2. “Pausa pranzo”
 - B. Sanificazione (COVID-19)
 - C. Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione “a richiesta”
 - D. Pulizia straordinaria “a richiesta”
 - E. Facchinaggio “a richiesta”
2. Le attività in questione, comprese le sue modalità di esecuzione, tutte a carico dell’Affidatario, sono dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e all’offerta tecnica presentata in sede di gara allegati, rispettivamente, nn. 3 e 4 al presente contratto) ai quali si rinvia integralmente.
3. Nella esecuzione del servizio di pulizia l’Affidatario deve assicurare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia, ivi compreso il rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
4. In occasione della riunione di avvio della esecuzione del presente contratto, Fondimpresa consegna le chiavi d’ingresso del portone condominiale e il codice di ingresso ai locali e di attivazione/disattivazione dell’impianto di allarme e l’Affidatario ne è direttamente responsabile.
5. Come prevedono i C.C.N.L. in vigore stipulati dalle parti datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, a cui si rinvia per l’intera disciplina, le informazioni sul personale utilizzate nel servizio di pulizia devono essere fornite dall’operatore economico cessante alle strutture sindacali competenti.

6. Nella esecuzione del servizio di pulizia l’Affidatario deve assicurare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia, ivi compreso il rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato ai propri addetti alla esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 4

Personale addetto alle pulizie e tutela della salute e sicurezza. Clausola sociale

1. Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dell’esecuzione del contratto, l’Affidatario deve predisporre un “Piano Operativo delle Attività” da consegnare al DEC al fine di veicolare le informazioni inerenti orari e modalità di erogazione del servizio, modalità corrette di utilizzo del servizio da parte degli utenti, uso corretto dei locali per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di acqua. L’Affidatario deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001). La registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009) sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o la certificazione ISO 14001, in corso di validità, rappresentano certificazioni con cui si attesta la conformità rispetto a determinate regole aventi rilevanza in ambito ambientale.

2. L’Affidatario deve altresì redigere entro 15 giorni dall’inizio dell’esecuzione del contratto una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) da consegnare al DEC.

3. È cura del DEC del contratto comunicare le necessarie informazioni all’Affidatario, nonché approvare il “Piano Operativo delle Attività”.

4. In qualunque fase di esecuzione del contratto di appalto, previo necessario e congruo preavviso, il DEC potrà richiedere all’Affidatario di apportare modifiche al “Piano Operativo delle Attività”.

5. Per l’esecuzione del servizio di pulizia, oggetto del presente contratto, l’Affidatario deve impiegare tassativamente personale alle proprie dipendenze, sotto la propria esclusiva

responsabilità, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia, ivi compreso il rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

6. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Affidatario del presente contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

7. L'Affidatario dichiara di aver ricevuto da Fondimpresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Al presente contratto viene allegato un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

8. L'Affidatario assume l'obbligo in sede di stipula contrattuale di rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici connessi all'esecuzione delle varie tipologie di prestazioni previste dal presente contratto; di portare a conoscenza dello stesso personale le norme di prevenzione e protezione, connesse con l'utilizzo degli strumenti di lavoro; di disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare servizio, dotandoli dei dispositivi di protezione individuale, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

9. L'Affidatario assicura che nell'ambito dello svolgimento del servizio, il personale impegnato all'impresa sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

10. L'Affidatario con la sottoscrizione del contratto si impegna ad ottemperare, con totale esonero di Fondimpresa da ogni responsabilità civile e penale, diretta o indiretta, a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo esclusivo carico tutti gli oneri relativi. In ogni caso l'Affidatario deve rispettare tutte le norme prescritte dalla legge in materia di tutela della sicurezza e della salute, di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, che

lo stesso Affidatario deve avere cura di portare a conoscenza del personale impiegato. L'Affidatario deve altresì portare a conoscenza del proprio personale che Fondimpresa è assolutamente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e l'Affidatario stesso e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti di Fondimpresa.

11. Fondimpresa si riserva la facoltà di chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite o ritenute non idonee. In tal caso l'Affidatario deve provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

12. Qualora il personale addetto al servizio fosse insufficiente o il numero di ore fornito dovesse rivelarsi insufficiente per assicurare a regola d'arte e completo il servizio, l'Affidatario deve provvedere ad integrare, in sede di esecuzione contrattuale, il numero di addetti o le ore di servizio. Le integrazioni che l'Affidatario eventualmente è tenuto a fornire in aggiunta non possono, nel caso il servizio resti invariato, comportare aumento del prezzo di aggiudicazione.

ARTICOLO 5

Durata del contratto

1. L'appalto del servizio di cui al precedente art. 3 ha una durata di 36 (trentasei) mesi continuativi, con decorrenza dalla data di inizio dell'attività indicata in un apposito verbale, fatte salve, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di disporre l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e l'eventuale attivazione dell'opzione prevista nel successivo art. 8, comma 5.

2. Il Committente si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario. In tal caso l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni quivi pattuiti ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per il Committente.

ARTICOLO 6

Esatta conoscenza del servizio da eseguire

1. L'Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione la documentazione a base di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi

richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del medesimo.

ARTICOLO 7

Variazioni del servizio e quinto d'obbligo

1. È in facoltà del Committente apportare, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni nonché le varianti che dovessero rendersi necessarie. Troverà in questo caso applicazione quanto previsto dall'art. 106, D.lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 è, in particolare, in facoltà del Committente imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto che l'Affidatario è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese.
3. L'Affidatario non può, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non autorizzate, esse non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 8

Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto è stabilito in € _____ (...../..) al netto d'IVA, oltre ad € 2.877,86 al netto di IVA per oneri della sicurezza relativi ai costi per le "interferenze" di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, come risultante dal ribasso percentuale unico offerto dall'Affidatario sul prezzo a base di gara, al netto dei sopradetti oneri per la sicurezza, quale prezzo massimo ed onnicomprensivo del servizio richiesto con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto, proporzionalmente così suddiviso sulla base del ribasso percentuale unico offerto dall'Affidatario:

ORDINARIO	IMPORTO	QUANTITA'
A. PULIZIA ORDINARIA (art. 6 Capitolato tecnico)	€ _____	Ore/uomo complessive: 16.644
B. SANIFICAZIONE (art. 7 Capitolato tecnico)	€ _____	Interventi: 36

A RICHIESTA (opzionale)		
C.I. DERATTIZZAZIONE (art. 8 Capitolato tecnico)	€ _____	Ore/uomo complessive: 140
C.II. DISINFESTAZIONE (art. 8 Capitolato tecnico)	€ _____	Ore/uomo complessive: 140
C.III. DISINFEZIONE (art. 8 Capitolato tecnico)	€ _____	Ore/uomo complessive: 200
D. PULIZIA STRAORDINARIA (art. 8 Capitolato tecnico)	€ _____	Ore/uomo complessive: 2.000
E. FACCHINAGGIO (art. 8 Capitolato tecnico)	€ _____	Ore/uomo complessive: 300

2. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono da erogarsi in modalità a consumo, secondo i costi unitari così come determinati nel successivo art. 9. Pertanto, l'importo contrattuale sopra indicato è da intendersi quale massimale di spesa per il Committente non rappresentando in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

3. Il corrispettivo complessivo del precedente comma 1 si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte.

4. A seguito di disposizione dell'art. 29 de D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 che prevede l'obbligatorietà dell'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, sarà ammessa la revisione o l'adeguamento dei prezzi collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati – qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato – nonché dei costi relativi all'esecuzione del contratto, che abbia determinato un aumento del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, purché l'aumento predetto sia dovuto a circostanze imprevedute ed imprevedibili. L'Affidatario, in questi casi, dovrà formulare espressa richiesta al DEC che sarà tenuto a relazionare al RUP il quale, previa idonea istruttoria, potrà autorizzare o meno la revisione o l'adeguamento dei prezzi, anche modificando l'importo richiesto dall'Affidatario.

5. Fondimpresa si riserva la facoltà di rinnovare, alle medesime condizioni, per una ulteriore durata pari a 24 mesi, per un ulteriore importo massimo di € 346.104,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ribassato dalla percentuale unica offerta in sede di gara dall'Affidatario.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Affidatario almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Ai fini della predetta opzione, si specifica che il valore complessivo massimo del servizio oggetto del presente documento, quale risultante dal prezzo a base d'asta comprensivo della parte opzionale di rinnovo, è pari ad € 865.261,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

6. Il pagamento dei corrispettivi di cui ai precedenti articoli avverrà con le modalità stabilite nel successivo art. 9. È onere dell'Affidatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

ARTICOLO 9

Modalità di pagamento

1. Il Committente corrisponderà all'Affidatario gli importi di cui al precedente art. 8 secondo le seguenti specifiche modalità:

- a) per l'attività di PULIZIA ORDINARIA, comprensiva di "Mattina" e "Pausa pranzo", di cui all'oggetto del presente contratto, il corrispettivo dovuto all'Affidatario viene determinato moltiplicando le ore/uomo come risultanti dall'apposito registro presenze di cui al precedente art. 5 comma 2 del Capitolato tecnico. Tale corrispettivo unitario viene calcolato dividendo l'importo previsto per tale voce dall'art. 4.3 del Disciplinare di gara alla voce "A. PULIZIA ORDINARIA (art. 6 Capitolato tecnico)", pari ad € 420.983,00 per la misura massima complessiva di impiego di personale nel periodo contrattuale pari a 16.644 ore e applicando al corrispettivo unitario così ottenuto il ribasso unico offerto dal concorrente in sede di gara;
- b) per l'attività di PULIZIA ORDINARIA, comprensiva di "Mattina" e "Pausa pranzo", di cui all'oggetto del presente contratto, il corrispettivo dovuto all'Affidatario viene determinato moltiplicando le ore/uomo come risultanti dall'apposito registro presenze di cui al precedente art. 5 comma 2 del Capitolato tecnico. Tale corrispettivo unitario viene calcolato dividendo l'importo previsto per tale voce dall'art. 4.3 del Disciplinare di gara alla voce "A. PULIZIA ORDINARIA (art. 6 Capitolato tecnico)", pari ad € 420.983,00 per la misura massima complessiva di impiego di personale nel periodo

- contrattuale pari a 16.644 ore e applicando al corrispettivo unitario così ottenuto il ribasso unico offerto dal concorrente in sede di gara;
- c) per l'attività di PULIZIA ORDINARIA, comprensiva di "Mattina" e "Pausa pranzo", di cui all'oggetto del presente contratto, il corrispettivo dovuto all'Affidatario viene determinato moltiplicando le ore/uomo come risultanti dall'apposito registro presenze di cui al precedente art. 5 comma 2 del Capitolato tecnico. Tale corrispettivo unitario viene calcolato dividendo l'importo previsto per tale voce dall'art. 4.3 del Disciplinare di gara alla voce "A. PULIZIA ORDINARIA (art. 6 Capitolato tecnico)", pari ad € 420.983,00 per la misura massima complessiva di impiego di personale nel periodo contrattuale pari a 16.644 ore e applicando al corrispettivo unitario così ottenuto il ribasso unico offerto dal concorrente in sede di gara;
- d) per l'attività di SANIFICAZIONE di cui all'oggetto del presente contratto, il corrispettivo dovuto all'Affidatario viene determinato per ogni intervento richiesto ed effettuato con il rilascio da parte dell'Affidatario di apposita attestazione di avvenuta esecuzione dell'attività. Tale corrispettivo unitario viene calcolato dividendo l'importo previsto per tale voce dall'art. 4.3 del Disciplinare di gara alla voce "B. SANIFICAZIONE (art. 7 Capitolato tecnico)", pari ad € 46.800,00 per i 36 interventi previsti contrattualmente e applicando al corrispettivo unitario così ottenuto il ribasso unico offerto dal concorrente in sede di gara;
- e) per l'attività di DERATTIZZAZIONE di cui all'oggetto del presente contratto, il corrispettivo dovuto all'Affidatario viene determinato moltiplicando le ore/uomo richieste ed effettuate con il rilascio da parte dell'Affidatario di apposita attestazione di avvenuta esecuzione dell'attività con asseverazione del Fondo. Tale corrispettivo unitario viene calcolato dividendo l'importo previsto per tale voce dall'art. 4.3 del Disciplinare di gara alla voce "C.I. DERATTIZZAZIONE (art. 8 Capitolato tecnico)", pari ad € 2.587,00 per la misura massima complessiva di impiego di personale nel periodo contrattuale pari a 140 ore e applicando al corrispettivo unitario così ottenuto il ribasso unico offerto dal concorrente in sede di gara;
- f) per l'attività di DISINFESTAZIONE di cui all'oggetto del presente contratto, il corrispettivo dovuto all'Affidatario viene determinato moltiplicando le ore/uomo richieste ed effettuate con il rilascio da parte dell'Affidatario di apposita attestazione di

avvenuta esecuzione dell'attività con asseverazione del Fondo. Tale corrispettivo unitario viene calcolato dividendo l'importo previsto per tale voce dall'art. 4.3 del Disciplinare di gara alla voce "C.II. DISINFESTAZIONE (art. 8 Capitolato tecnico)", pari ad € 2.587,00 per la misura massima complessiva di impiego di personale nel periodo contrattuale pari a 140 ore e applicando al corrispettivo unitario così ottenuto il ribasso unico offerto dal concorrente in sede di gara;

- g) per l'attività di DISINFEZIONE di cui all'oggetto del presente contratto, il corrispettivo dovuto all'Affidatario viene determinato moltiplicando le ore/uomo richieste ed effettuate con il rilascio da parte dell'Affidatario di apposita attestazione di avvenuta esecuzione dell'attività con asseverazione del Fondo. Tale corrispettivo unitario viene calcolato dividendo l'importo previsto per tale voce dall'art. 4.3 del Disciplinare di gara alla voce "C.III. DISINFEZIONE (art. 8 Capitolato tecnico)", pari ad € 3.696,00 per la misura massima complessiva di impiego di personale nel periodo contrattuale pari a 200 ore e applicando al corrispettivo unitario così ottenuto il ribasso unico offerto dal concorrente in sede di gara;
- h) per l'attività di PULIZIA STRAORDINARIA di cui all'oggetto del presente contratto, il corrispettivo dovuto all'Affidatario viene determinato moltiplicando le ore/uomo richieste ed effettuate con il rilascio da parte dell'Affidatario di apposita attestazione di avvenuta esecuzione dell'attività con asseverazione del Fondo. Tale corrispettivo unitario viene calcolato dividendo l'importo previsto per tale voce dall'art. 4.3 del Disciplinare di gara alla voce "D. PULIZIA STRAORDINARIA (art. 8 Capitolato tecnico)", pari ad € 36.960,00 per la misura massima complessiva di impiego di personale nel periodo contrattuale pari a 2.000 ore e applicando al corrispettivo unitario così ottenuto il ribasso unico offerto dal concorrente in sede di gara;
- i) per l'attività di FACCHINAGGIO di cui all'oggetto del presente contratto, il corrispettivo dovuto all'Affidatario viene determinato moltiplicando le ore/uomo richieste ed effettuate con il rilascio da parte dell'Affidatario di apposita attestazione di avvenuta esecuzione dell'attività con asseverazione del Fondo. Tale corrispettivo unitario viene calcolato dividendo l'importo previsto per tale voce dall'art. 4.3 del Disciplinare di gara alla voce "E. FACCHINAGGIO (art. 8 Capitolato tecnico)", pari ad € 5.544,00 per la misura massima complessiva di impiego di personale nel periodo

contrattuale pari a 300 ore e applicando al corrispettivo unitario così ottenuto il ribasso unico offerto dal concorrente in sede di gara;

- j) per gli oneri della sicurezza relativi ai costi delle interferenze di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, l'importo pari ad € 2.877,86 viene erogato all'Affidatario mediante canoni mensili posticipati di pari importo.

2. I pagamenti verranno disposti dal Committente entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura dell'Affidatario con allegato il c.d. DURF (art. 17-bis D.lgs. 241/97) consistente nel certificato in corso di validità (quattro mesi dalla data di rilascio) fornito dall'Agenzia delle Entrate, sulla sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi
- aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

3. Inoltre, resta inteso che, ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, il Committente, prima di procedere a ciascun pagamento, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva dell'Affidatario. In caso di inadempienza contributiva, il Committente procede a trattenere da ciascun pagamento l'importo dovuto agli enti previdenziali per il successivo versamento diretto in favore di questi ultimi.

4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURF da parte dell'Affidatario e della positiva

verifica da parte di Fondimpresa di quest'ultimo documento e del DURC, secondo quanto stabilito all'art. 30, comma 5 *bis*, D.lgs. 50/2016.

5. I pagamenti dovuti in favore dell'Affidatario vengono corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dichiarato/i dall'Affidatario ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136 la cui dichiarazione si allega al presente documento.

6. È demandato all'Affidatario l'inserimento del CIG 9701128813 nelle proprie fatture.

ARTICOLO 10

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Committente nomina il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2. Salvo diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Detto soggetto, in conformità al Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, ha il compito di:

- a) predisporre il verbale di inizio e di ultimazione delle attività nonché gli ulteriori verbali che dovessero rendersi necessari in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento;
- c) controllare, in accordo con i competenti uffici del Committente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Committente;
- d) attendere agli ulteriori incumbenti prescritti dal presente documento, dai Regolamenti interni del Committente e dal Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.

ARTICOLO 11

Controlli sul corretto adempimento

1. Fondimpresa si riserva la facoltà di effettuare il controllo periodico del servizio di pulizia effettuato, sia direttamente mediante propri incaricati sia in contraddittorio con il Responsabile del servizio dell'Affidatario (c.d. Responsabile del progetto) ovvero con il Referente operativo a capo del team dedicato agli adempimenti oggetto del contratto, allo scopo di verificare

l'efficacia e la qualità delle prestazioni, nonché di accertare la regolarità e la puntualità nella loro esecuzione.

2. A titolo meramente esemplificativo, nel controllo viene valutata l'eventuale presenza di non conformità/anomalie, quali:

- presenza di sporco diffuso sulle superfici di ogni tipo;
- presenza di depositi di polvere;
- presenza di impronte sulle superfici vetrate, sui tavoli ecc.;
- presenza di orme, di strisce, di macchie sui pavimenti;
- presenza di ragnatele;
- residui di sostanze varie;
- mancata vuotatura dei cestini e sostituzione dei sacchetti porta rifiuti;
- mancato rifornimento di sapone, salviette igieniche, carta igienica, salviettine di carta, copri water, etc.;
- mancata pulizia della rubinetteria;
- macchie ed incrostazioni sul battiscopa e negli angoli;
- mancata esecuzione delle attività di pulizia settimanale, quindicinale, trimestrale.

3. L'attività di controllo può riguardare anche il rispetto del programma di lavoro e delle modalità indicate, anche in relazione al personale impiegato.

4. I risultati delle verifiche, nel caso in cui emergano rilievi e contestazioni, sono notificati da Fondimpresa all'Affidatario.

5. Fatta salva l'applicazione delle penali, l'attività non eseguita o non correttamente effettuata, sebbene penalizzata, deve essere, comunque, svolta entro i termini stabiliti da Fondimpresa. Qualora l'Affidatario non dovesse eseguire l'attività entro il termine indicato, Fondimpresa farà eseguire le prestazioni a terzi con addebito della spesa all'appaltatore.

6. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio Fondimpresa accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d'arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.

7. Qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, Fondimpresa può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 19.

ARTICOLO 12

Penali

1. In caso di ritardo nell'avvio delle attività superiore a 3 giorni lavorativi rispetto al termine iniziale previsto al precedente art. 5 comma 1 viene applicata sul primo pagamento successivo una penale nella misura del 1‰ (uno per mille) del corrispettivo totale del presente contratto per ogni giorno solare di ritardo fino al raggiungimento di 15 (quindici) giorni, oltre i quali il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
2. Oltre alla succitata ipotesi, Fondimpresa si riserva la facoltà di applicare, nei confronti dell'Affidatario, una penale pari allo 1‰ (uno per mille), in ognuno dei seguenti casi:
 - i. mancato rispetto, anche in misura solo parziale, degli orari e delle ore di impegno di personale previsti nel Capitolato tecnico, nel Piano Operativo delle Attività presentato di offerta e per le attività straordinarie negli specifici accordi con il DEC;
 - ii. ritardo immotivato di oltre 5 giorni lavorativi nella realizzazione delle pulizie periodiche rispetto al Capitolato tecnico, al Piano Operativo delle Attività presentato di offerta e per le attività straordinarie agli specifici accordi con il DEC. Verrà moltiplicato la predetta penale del 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno o frazione di giorno superiore al quinto giorno;
 - iii. utilizzo di materiali e attrezzature non idonei e di prodotti non conformi ai criteri minimi ambientali di cui D.M. 24 maggio 2012;
 - iv. smarrimento chiavi (per ogni chiave) e mancata chiusura di finestre e luci;
 - v. mancata esecuzione, dopo segnalazione scritta notificata da Fondimpresa (richiami scritti), di prestazioni previste dal presente contratto o mancato adeguamento alle previsioni del contratto delle modalità di esecuzione del servizio, dei materiali, dei prodotti e delle attrezzature utilizzate.
3. In caso di accertamento di più inadempienze la penale irrogata viene quantificata come segue:
(numero inadempienze riscontrate) x 1‰ dell'importo contrattuale = penale complessiva.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'integrale

risarcimento del danno eventualmente cagionato a Fondimpresa indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale medesima.

5. Le penali previste nei commi precedenti sono cumulabili fino al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale. Superato tale limite, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

6. Nel caso di applicazione delle penali, Fondimpresa può provvedere a recuperare l'importo sulla prima fattura in scadenza.

ARTICOLO 13

Sospensioni e proroghe

1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all'Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all'Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.

2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell'Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 5 (cinque) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 19 del presente contratto.

3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all'Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

ARTICOLO 14

Subappalto - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

1. Al di fuori delle previsioni contemplate dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Affidatario di subappaltare ovvero di cedere ad altri, l'esecuzione di tutto o di parte del servizio, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. La violazione di tale divieto comporta la nullità del subaffidamento e della cessione eventualmente stipulate. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

2. L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106, comma 13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

3. L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 9701128813 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG.

4. In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 15

Garanzia definitiva

1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Affidatario ha depositato in favore del Committente la garanzia di cui alle premesse, di importo pari ad € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

2. Tale garanzia può essere escussa dal Committente nelle ipotesi previste dalla normativa vigente ed è svincolata progressivamente ed automaticamente nelle forme previste dall’art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

3. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

4. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici)

giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 19.

ARTICOLO 16

Riservatezza e protezione dei dati

1. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento dei servizi e della fornitura, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati senza limiti temporali anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’Affidatario sarà tenuto ad istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la sua diretta autorità - circa le attività da svolgere per dare esecuzione al contratto e l’obbligo di riservatezza.
3. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 19, fermo restando che l’Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento (UE) 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivati da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 17

Recesso

1. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Affidatario tramite apposita PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
3. In caso di recesso del Committente dal contratto, l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo complessivo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto in sede di gara dall'Affidatario, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

ARTICOLO 18

Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Committente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Affidatario mediante apposita PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ARTICOLO 19

Risoluzione del contratto

1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto:
 - a) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidatario in sede di gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
 - b) nel caso di perdita da parte dell'Affidatario dei requisiti di carattere generale per l'esecuzione di contratti pubblici;

- c) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione e/o il funzionamento a regola d’arte del servizio;
- d) nei casi previsti dal precedente art. 11;
- e) oltre i 15 giorni di ritardo dall’avvio iniziale dell’affidamento e negli altri casi previsti al precedente art. 12;
- f) nell’ipotesi prevista dal precedente art. 13 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 5 giorni;
- g) nei casi previsti dal precedente art. 14;
- h) nell’ipotesi prevista nel precedente art. 15;
- i) nel caso previsto dal precedente art. 16;
- j) nell’ipotesi prevista dal successivo art. 25;
- k) in ogni altro caso previsto dal medesimo contratto e dalla normativa vigente.

2. In caso di risoluzione del contratto troverà applicazione l’art. 108, D.lgs. n. 50/2016. Il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.

ARTICOLO 20

Interpello

1. Nelle ipotesi di cui all’art. 110 D.lgs. n. 50/2016 e in ogni caso di scioglimento, comunque determinato, del presente contratto, il Committente ha la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Affidatario in sede in offerta.

ARTICOLO 21

Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consente all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

ARTICOLO 22

Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136

1. L'Affidatario si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 (artt. 3, 4 e 5). Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare il fatto che le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale, con facoltà per il Committente di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale per colpa dell'Affidatario.
2. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire identica clausola in tutti in contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, come previsto dall'art. 3, comma 9, L. n. 136/2010, che dovrà attivare qualora abbia notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Affidatario non può tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Il Codice identificativo gara (CIG) che deve essere riportato su tutti gli strumenti di pagamento concernenti il presente contratto, comunque disposte dai soggetti a ciò tenuti in forza di legge, è il seguente: 9701128813 .

ARTICOLO 23

Spese contrattuali – IVA – Registrazione

1. Sono a carico dell'Affidatario e devono essere integralmente rimborsate al Committente le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l'IVA come per legge.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), sono a carico dell'Affidatario le spese sostenute dal Committente per la pubblicazione dell'Avviso di gara e

dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su almeno quattro quotidiani, di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione locale.

L'importo di tali spese ammonta complessivamente ad € _____ (...../00) e dovrà essere rimborsato entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva mediante bonifico avente come beneficiario Fondimpresa, da effettuare sul conto corrente codice IBAN IT84K0306903390615209052359 con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione Gara CIG 9701128813".

3. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all'imposta di registrazione nella misura fissa.

ARTICOLO 24

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679

1. Il Committente in qualità di Titolare del trattamento tratterà i dati ad esso forniti direttamente o tramite terzi che intervengono nei processi organizzativi di Fondimpresa, per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per le finalità connesse e strumentali all'esercizio delle attività ivi previste. Per "dati" si intendono quelli relativi alle persone fisiche trattati dal Titolare per la stipula ed esecuzione del rapporto contrattuale con il fornitore affidatario dei servizi e della fornitura, quali ad esempio quelli del legale rappresentante del fornitore che sottoscrive il contratto in nome e per conto di quest'ultimo, dei dipendenti/consulenti del fornitore, coinvolti nelle attività di cui al contratto, i dati delle eventuali società del gruppo del fornitore per le quali quest'ultimo sottoscrive il contratto munito dei necessari poteri di rappresentanza, nonché le eventuali altre informazioni necessarie all'esecuzione del contratto e/o all'erogazione dei servizi e della fornitura previsti.

2. Il Titolare del trattamento è Fondimpresa, con sede in Roma, in Via della Ferratella in Laterano n. 33. Allo scopo di garantire la miglior tutela dei dati personali, Fondimpresa ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o, secondo la terminologia inglese, DPO), disponibile all'indirizzo e-mail dpo@fondimpresa.it.

3. In ogni momento, ricorrendone le condizioni, l'affidatario si può rivolgere a Fondimpresa, Titolare del trattamento, per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o

di opporsi al loro trattamento, di chiedere la limitazione del trattamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano.

Le richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo dpo@fondimpresa.it.

Ai sensi della normativa applicabile, l'affidatario ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) o di adire le opportune sedi giudiziarie qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa vigente.

L'informativa completa sulla privacy di Fondimpresa è disponibile nella sezione "Privacy" del sito internet www.fondimpresa.it.

ARTICOLO 25

Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001

1. L'Affidatario, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e del Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D.Lgs. 231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa di Fondimpresa. Il Modello e il Codice Etico di Fondimpresa sono disponibili nel sito internet <https://www.fondimpresa.it>/ sezione "Fondo trasparente".

2. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al precedente comma, Fondimpresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Il Committente
(_____firma digitale_____)

L'Affidatario
(_____firma digitale_____)

La sottoscrizione deve avvenire con firma digitale nel formato PADES non protetto, con apposizione in chiaro delle firme presso gli appositi spazi di firma.

L'Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

- art. 4 (Personale addetto alle pulizie e tutela della salute e della sicurezza. Clausola sociale);
- art. 5 (Durata del contratto);
- art. 7 (Variazioni del servizio e quinto d'obbligo);
- art. 8 (Corrispettivo dell'appalto);
- art. 9 (Modalità di pagamento);
- art. 11 (Controlli quantitativi e qualitativi);
- art. 12 (Penali);
- art. 13 (Sospensioni e proroghe);
- art. 14 (Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito);
- art. 17 (Recesso)
- art. 18 (Recesso per giusta causa)
- art. 19 (Risoluzione del contratto)
- art. 21 (Controversie);
- art. 25 (Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001).

L'Affidatario

(_____firma digitale_____)

Allegato n. 1: cauzione definitiva

Allegato n. 2: Disciplinare di gara

Allegato n. 3: Capitolato tecnico

Allegato n. 4: offerta tecnica

Allegato n. 5: offerta economica

Allegato n. 6: DUVRI

Allegato n. 7: la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010

Allegato n. 8: Planimetria

La sottoscrizione deve avvenire con firma digitale nel formato PADES non protetto, con apposizione in chiaro delle firme presso gli appositi spazi di firma.